



Sistemassociati

CIRCOLARE DI STUDIO

anno 2023



seguici su LinkedIn



sistemassociati.it/blog



sistemassociati.it

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 37 DEL 13 OTTOBRE 2023

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **LE NOVITÀ DEL DECRETO OMNIBUS-BIS CONVERTITO IN LEGGE**

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione del c.d. Decreto Omnibus-bis o Asset, confermate e in parte modificate, misure a favore degli operatori economici e dei privati, tra cui risalta in particolar modo la proroga al 31.12.2023 di talune previsioni riguardanti il Superbonus. Nella scheda si riepilogano le norme di maggior interesse per le imprese e per i privati, alcune delle quali sono state in parte modificate in sede di conversione.

Pagina 7

- **LA REVOCA DELLA RIPARTIZIONE IN 10 ANNI DEL CREDITO DA SUPERBONUS**

Con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate è stato previsto che, dal 05.10.2023, sia disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia sulla "Piattaforma cessione crediti", un'apposita funzionalità per richiedere l'annullamento della ripartizione in 10 anni dell'utilizzo in compensazione, tramite F24, dei crediti da Superbonus delle spese comunicate entro il 31.03.2023 scorso. Si riepilogano le principali novità in merito alla possibilità di revoca della ripartizione in 10 anni del credito da superbonus.

Pagina 13

- **IL RAVVEDIMENTO DELLE VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI DEI CORRISPETTIVI**

Il c.d. "Decreto Energia" consente ai soggetti Iva di regolarizzare l'omessa certificazione dei corrispettivi anche se le stesse violazioni sono state già constatate dall'Amministrazione finanziaria con un processo verbale. In particolare, entro il 15.12.2023, è possibile regolarizzare le violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, commesse nel periodo compreso tra l'01.01.2022 e il 30.06.2023, tramite ravvedimento operoso.

Pagina 18

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

- **BONUS COLONNINE DI RICARICA DOMESTICHE: DOMANDE A PARTIRE DAL 19 OTTOBRE**

Definiti con due decreti direttoriali di ottobre i termini di apertura e controllo della procedura per richiedere il Bonus Colonnine domestiche sulle spese sostenute nel 2022 per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, effettuati da utenti domestici (persone fisiche e condomini). Il contributo è concesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nella misura dell'80% del costo sostenuto nel 2022 per l'acquisto e l'installazione dell'infrastruttura,

ed è gestito da Invitalia. Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio i requisiti e le modalità per accedere all'agevolazione in esame.

Pagina 22

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 28

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 13.10.2023 AL 27.10.2023**

Pagina 29

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Tutela privacy sui dati GPS dei dipendenti

In un recente [provvedimento del Garante per la Privacy n. 9936174/2023](#), una **società è stata sanzionata per non aver fornito ad alcuni dipendenti** i dati richiesti sulla **geolocalizzazione dei dispositivi utilizzati nelle prestazioni lavorative**.

La richiesta dei lavoratori era motivata dalla **necessità di verificare la correttezza dei calcoli della busta paga relativi ai rimborsi chilometrici**.

Nello specifico il Garante privacy ha comminato una sanzione di 20mila euro a una società incaricata della lettura dei contatori di gas, luce e acqua, per non aver dato riscontro alle istanze di accesso ai dati raccolti attraverso lo smartphone aziendale, nel quale era presente un sistema GPS che permetteva di individuare la localizzazione dei contatori controllati.

Nel corso dell'istruttoria l'Autorità ha accertato che la società, in qualità di titolare del trattamento, non aveva fornito un riscontro idoneo a quanto richiesto affermando di non aver accesso ai dati dei percorsi effettuati per cui non si trattava di trattamento di dati sensibili

Il Garante ha sottolineato invece che **la condotta risulta illecita in base ai principi della normativa sulla privacy in quanto dalla rilevazione del GPS, deriva indirettamente la geolocalizzazione dei dipendenti e, di conseguenza**, un trattamento di dati personali.

Appalti: ulteriori chiarimenti sull'imposta di bollo

Con [Risposta a interpello n 446 del 9 ottobre 2023](#), in merito **all'imposta di bollo per la registrazione degli contratti di appalto**, le Entrate chiariscono che in relazione alla **fase di registrazione non è dovuta ulteriore imposta di bollo** rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto secondo le modalità indicate dall'Allegato I.4.

In sintesi, **la nuova imposta di bollo una tantum** dovuta per i contratti di appalti pubblici, (art 18 comma 10 Dlgs n 36/2023) **sostituisce anche l'imposta di bollo dovuta sui contratti di appalto** al momento della **registrazione**.

Modello 770/2023: correttiva nei termini e dichiarazione integrativa

Il prossimo 31 ottobre scade il termine per la presentazione del Modello 770/2023 utilizzato dai sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, **per comunicare in via telematica** all'Agenzia delle Entrate:

- ◆ i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2022,
- ◆ i relativi versamenti,
- ◆ le eventuali compensazioni effettuate,
- ◆ il riepilogo dei crediti,
- ◆ gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

Va ricordato che:

- ◆ nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta **prima della scadenza del termine di presentazione intenda rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione**, completa di tutte le sue parti, barrando la casella "**Correttiva nei termini**".
- ◆ Nell'ipotesi invece in cui il sostituto d'imposta **scaduti i termini di presentazione intenda rettificare o integrare può farlo presentando una nuova dichiarazione** completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la **dichiarazione barrando invece la casella "Dichiarazione integrativa"**.

Indennità spettacolo: ecco i lavoratori discontinui che ne avranno diritto

Publicato in Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 2023, [il decreto del 25 luglio 2023 che individua i lavoratori discontinui del settore dello spettacolo](#) che avranno diritto **dal 2024** alla **nuova indennità di discontinuità** prevista dalla legge 106 2022 indirizzata:

- ◆ oltre che ai lavoratori del settore dello spettacolo di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, già iscritti all'ENPALS, ora FPLS ,
- ◆ **anche a lavoratori discontinui del settore dello spettacolo, cioè a tempo determinato in attività NON direttamente connesse con la produzione** e la realizzazione di spettacoli dal punto di vista artistico e tecnico.

Le caratteristiche dell'Indennità sono in corso di definizione, mentre il decreto del 6.10.2023 indica già nello specifico come **aventi diritto all'indennità anche i lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:**

- ◆ **operatori di cabine di sale cinematografiche;**
- ◆ **impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli**, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- ◆ **maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti** dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese **radiofoniche, televisive o di audiovisivi**, dalle imprese della **produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo** e stampa;
- ◆ **impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;**
- ◆ **lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film.**

Tax credit videogiochi: domande dal 16 ottobre

Con un Avviso della Direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura, si informa che, a partire **dalle ore 10.00 del 16 ottobre 2023 e fino alle ore 23.59 del 22 dicembre 2023**, i produttori di videogiochi di nazionalità italiana potranno presentare richiesta preventiva di **tax credit videogiochi per l'anno 2023**, attraverso la [piattaforma DGCOL](#), (codice domanda: DOM - TCVG).

Si ricorda che ai produttori di videogiochi spetta un credito d'imposta fino al 25% del costo eleggibile di produzione di videogiochi a cui è riconosciuta la nazionalità italiana, fino ad un massimo di 1 milione di euro annui per ciascuna impresa di produzione o per ciascun gruppo di imprese.

Il beneficio è dunque riconosciuto in base agli investimenti effettuati per la produzione di videogiochi che oltre ad avere la nazionalità italiana siano **riconosciuti come opere di valore culturale e contribuiscano allo sviluppo della creatività italiana ed europea** nei videogiochi attraverso elementi di qualità, originalità e innovazione tecnologica e artistica.

Per le modalità di presentazione della domanda consultare [l'Avviso correlato](#).

Fondo progetti terzo settore: domande finanziamento dal 16 ottobre

È stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro **il Decreto Direttoriale n. 190 del 21 settembre**, che adotta [l'Avviso n. 2/2023](#) che disciplina **il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore**, per il quale sono stanziati risorse per 22.666.890 euro.

Le iniziative e i progetti finanziabili dovranno prevedere lo **svolgimento di attività di interesse generale** in almeno 10 Regioni o Province autonome.

La durata minima delle proposte progettuali non dovrà essere inferiore a 12 mesi, e non potrà eccedere i 18 mesi. **Le iniziative e i progetti devono essere promossi**, anche attraverso le reti associative iscritte nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), da **organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritte nel RUNTS, singolarmente o in partenariato tra loro**.

I soggetti proponenti devono presentare a pena di esclusione, **apposita domanda di ammissione dalle ore 12.00 del 16 ottobre 2023 sino alle ore 20.00 del 6 novembre 2023**, sulla piattaforma accessibile al seguente indirizzo <https://servizi.lavoro.gov.it/>

Le Entrate spiegano cos'è il phishing e come difendersi

Il *phishing* è una particolare tipologia di frode online effettuata da malintenzionati che utilizzano mail con falso mittente di brand aziendali conosciuti e hanno lo scopo di entrare in possesso dei dati personali e confidenziali degli utenti, quali:

- ◆ login e password,
- ◆ numeri relativi a carte di credito e conti bancari,
- ◆ ulteriori dati riservati.

In data 5 ottobre le Entrate comunicano che **è in atto un'attività di phishing tramite il nome dell'Agenzia** che utilizza il **malware "PureLogs Stealer"**, in grado di sottrarre password, cronologia e cookie dei *browser*, credenziali dei *wallet* di criptovalute e di posta elettronica.

Per difendersi da questo tipo di attacchi, in primo luogo, l'Agenzia consiglia di utilizzare antivirus moderni che offrono un buon livello di protezione, **ma per ridurre al minimo i rischi è fondamentale adottare una serie di accorgimenti**. Occorre chiedersi sempre:

- ◆ se il messaggio proviene da un mittente noto,
- ◆ se è scritto in italiano corretto
- ◆ se è rivolto personalmente a noi
- ◆ se è ben "costruito", cioè i caratteri usati sono coerenti o sembra un copia e incolla raffazzonato

Inoltre:

- ◆ È sempre opportuno **diffidare dei link accorciati** (ad esempio quelli di tipo bit.ly)

- ◆ Se ci sono allegati, bisogna **controllare che abbiano una sola estensione** (ad esempio .docx e non .docx.exe).

In caso di dubbi sulla provenienza di un documento ricevuto per mail, piuttosto che aprirlo è preferibile contattare il mittente per altra via (un numero di telefono o un indirizzo e-mail ufficiale) e chiedere conferma.

L'Agenzia delle Entrate sottolinea che non invia mai per posta elettronica comunicazioni contenenti dati personali dei contribuenti.

*Concludiamo informando che è stato pubblicato [l'elenco dei soggetti beneficiari](#) del credito d'imposta (**c.d. Sport Bonus**), che potranno così utilizzarlo in compensazione con F24. Si tratta di coloro che hanno effettuato erogazioni liberali in denaro per la realizzazione e/o interventi su impianti sportivi pubblici. Attenzione al fatto che, le richieste escluse in questa prima finestra potranno comunque essere presentate all'apertura della seconda del Bando Sport Bonus 2023, che avverrà il 15 ottobre 2023.*

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi**OGGETTO: LE NOVITÀ DEL DECRETO OMNIBUS-BIS CONVERTITO IN LEGGE**

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della **Legge di conversione**¹ del c.d. **Decreto Omnibus-bis o Asset**, confermate e in parte modificate, misure a favore degli **operatori economici** e dei **privati**, tra cui risalta in particolar modo la **proroga al 31.12.2023** di talune **previsioni** riguardanti il **Superbonus**.

Di seguito si riepilogano le norme di maggior interesse per le **imprese** e per i **privati**, alcune delle quali sono state **in parte modificate** in sede di conversione.

LE NOVITÀ DEL DECRETO OMNIBUS-BIS CONVERTITO IN LEGGE

FONDO PER I VIAGGIATORI E GLI OPERATORI DEL SETTORE TURISTICO ART. 4	<p>Nessuna modifica è stata apportata, nella conversione in legge del Decreto, alla norma che, a causa della moltitudine di roghi divampati nel periodo compreso tra il 17.07.2023 e il 07.08.2023 in diverse aree della Regioni Sicilia² e Sardegna, ha introdotto forme di tutela per i viaggiatori e gli operatori del settore turistico-ricettivo che hanno subito ingenti danni economici³.</p> <p>Tra i soggetti inclusi nella disposizione in esame vi sono i seguenti:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="text-align: center;">le agenzie di viaggio e i tour operator</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">le strutture extra-alberghiere</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">gli stabilimenti termali e balneari</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">i parchi tematici</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">i parchi divertimento</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">gli agriturismi</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">gli operatori esercenti il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">i locali da ballo</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">i porti turistici e i campeggi</td></tr> </table> <p>a favore dei quali è stato istituito un fondo per il rimborso dei costi sostenuti a causa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ delle difficoltà nel raggiungimento delle destinazioni turistiche delle isole, ◆ della mancata fruizione dei servizi originariamente prenotati e della fruizione 	le agenzie di viaggio e i tour operator	le strutture extra-alberghiere	gli stabilimenti termali e balneari	i parchi tematici	i parchi divertimento	gli agriturismi	gli operatori esercenti il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente	i locali da ballo	i porti turistici e i campeggi
le agenzie di viaggio e i tour operator										
le strutture extra-alberghiere										
gli stabilimenti termali e balneari										
i parchi tematici										
i parchi divertimento										
gli agriturismi										
gli operatori esercenti il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente										
i locali da ballo										
i porti turistici e i campeggi										

¹ [Legge 136/2023](#) pubblicata in GU n. 236 del 09.10.2023, di conversione del [Decreto-legge del 10.08.2023 n. 104](#) (qui il [testo del decreto coordinato](#) con le modifiche apportate dalla legge).

² che hanno determinato la chiusura, in particolare, degli aeroporti delle città di Catania e Palermo.

³ causati non soltanto dall'interruzione del traffico aereo, ma anche dall'impossibilità di raggiungere le destinazioni turistiche e conseguentemente di fruire dei servizi turistici connessi.

	<p>di servizi extra e di "riprotezione" dei viaggiatori direttamente ricollegabili ai disagi nei collegamenti,</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ o, ancora, di altri costi a questi assimilabili. <p>A tal fine doveva essere emanato - entro il 25.09.2023⁴, nonostante non risulti ancora pubblicato - un decreto del Ministro del turismo⁵ con cui devono essere definiti i diversi aspetti di interesse ai fini del citato rimborso (tra cui i costi ammessi, le procedure di erogazione, le modalità di assegnazione e i criteri di determinazione, così come le procedure di verifica, di controllo e di revoca delle risorse del fondo stesso).</p> <p> Da notare che l'efficacia della presente disposizione è però subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, fatta salva l'applicazione alle condizioni previste dal regolamento "de minimis"⁶.</p>				
<p style="text-align: center;">CREDITO D'IMPOSTA R&S NEL SETTORE DELLA MICRO ELETTRONICA</p> <p style="text-align: center;">ART. 5</p>	<p>È stata poi prevista una diversa misura incentivante – anch'essa invariata in sede di conversione in legge del Decreto – in materia di microelettronica⁷, con l'obiettivo di definire e adattare alla realtà industriale nazionale gli obiettivi fissati in sede europea.</p> <p>La disposizione in commento disciplina, in particolare, il "Credito di imposta per Ricerca e lo Sviluppo nella Microelettronica e il Comitato tecnico per la microelettronica". In particolare, nell'attesa dell'attuazione della riforma fiscale e con l'esigenza di cogliere le opportunità offerte da mercati sempre più digitalizzati⁸, detto beneficio viene concesso alle imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, ◆ che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori. <p>Il credito d'imposta viene concesso con riferimento ai seguenti costi⁹, con esclusione di quelli relativi agli immobili, sostenuti dal 11.08.2023 fino al 31.12.2027.</p> <table border="1" data-bbox="427 1579 1396 1729"> <tr> <td style="text-align: center;">a)</td> <td>spese relative al personale, ossia ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto</td> </tr> <tr> <td></td> <td>costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo</td> </tr> </table>	a)	spese relative al personale , ossia ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto		costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo
a)	spese relative al personale , ossia ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto				
	costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo				

⁴ 45 giorni dall'entrata in vigore del D.L. 104/2023.

⁵ di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

⁶ Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea, 18.12.2013.

⁷ che trova il suo fondamento e le sue ragioni di urgenza nella necessità di porsi in linea con gli obiettivi del cd. CHIPS ACT europeo, un pacchetto normativo appena approvato dall'Unione europea, che definisce una strategia per rafforzare la produzione locale di semiconduttori e ridurre la dipendenza dell'Unione dai fornitori asiatici. L'industria dei chips è ormai considerata una filiera strategica a livello globale e ciò ha indotto le istituzioni europee a ritenere improrogabile l'adozione dei provvedimenti normativi necessari a definire gli obiettivi strategici da perseguire a livello europeo nel settore della microelettronica, autorizzando una più flessibile applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, rimettendo agli Stati membri l'individuazione delle misure da attuare e delle risorse nazionali da impiegare.

⁸ indicati dalla Comunicazione della Commissione Europea (COM 2022) 45 dell'08.02.2022.

⁹ elencati nell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014.

b)	in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati
c)	costi per la ricerca contrattuale , le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto
d)	spese generali supplementari e altri costi di esercizio , compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto

Il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** c.d. **orizzontale**, a partire **dal periodo d'imposta successivo** a quello di **sostenimento dei costi**. **Non si applicano** a tal fine gli ordinari **limiti all'utilizzo dei crediti**¹⁰ (euro 2.000.000 annui come soglia massima di importi compensabili ed euro 250.000 annui per i crediti da indicare nel quadro RU).



L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta è comunque **subordinato al rilascio**, da parte del soggetto incaricato della **revisione legale dei conti**, della **certificazione** attestante l'**effettivo sostenimento dei costi** e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall'impresa beneficiaria.

Da notare che, in caso di **imprese non soggette per obbligo di legge alla revisione** legale dei conti, la **certificazione** è **rilasciata** da un **revisore legale** dei conti o da una società di revisione **iscritti nella sezione A** del registro dei revisori¹¹.

Come anticipato, viene esteso l'utilizzo del credito d'imposta alle **stabili organizzazioni** nel territorio dello Stato di **oggetti non residenti** che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di **contratti stipulati con imprese residenti o localizzate**:

- ◆ **in altri Stati membri dell'Unione europea**,
- ◆ negli **Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo**, ovvero,
- ◆ in **Stati** c.d. "**white-list**", compresi nell'**elenco** di cui al [D.M. del 04.09.1996](#).

Ad ogni modo, oltre a quanto visto sulla certificazione del revisore, viene stabilito che le imprese che vogliono fruire del credito di imposta devono **richiedere la certificazione in materia di ricerca, sviluppo e innovazione**¹².

¹⁰ di cui agli artt. 1, comma 53 della Legge 244/2007 e 34 della Legge 388/2000.

¹¹ di cui all'art. 8 del D.lgs. 39/2010.

¹² di cui all'art. 23, comma 2 del D.L. 73/ 2022.

	 <p>Da notare in ogni caso che l'agevolazione in esame è alternativa al credito d'imposta previsto per le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico¹³.</p> <p>Con un apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy¹⁴, ad oggi non ancora emanato, verranno individuati i criteri di assegnazione e le procedure applicative della disposizione in esame.</p>		
<p>RAFFORZAMENTO DEL CONTRASTO ALLA DELOCALIZZAZIONE</p> <p>ART. 8</p>	<p>Il Decreto rafforza poi il contrasto alla delocalizzazione, prevedendo una specifica modifica alla disposizione in materia di limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti¹⁵.</p> <p>In particolare, con la norma in esame si prevede che il termine di decadenza di 5 anni, indicato nella norma citata, sia innalzato a 10 anni per le grandi imprese¹⁶.</p>		
<p>MISURE URGENTI PER LE PRODUZIONI VITICOLE</p> <p>ART. 11</p>	<p>Vengono derogate alcune disposizioni¹⁷ in modo da consentire l'attivazione degli interventi compensativi¹⁸ a favore delle imprese viticole che, a causa dell'andamento stagionale particolarmente umido della primavera 2023, hanno subito danni alle produzioni di uva.</p> <p> In sede di conversione in legge del Decreto è stato poi stabilito¹⁹, in considerazione dei danni causati da attacchi di peronospora alle produzioni viticole, che per il periodo vendemmiale relativo al 2023 le imprese agricole potranno omettere l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in etichetta²⁰.</p> <p>Simile deroga vale, però, solamente a condizione che almeno il 70% delle uve utilizzate siano state vendemmiate nell'annata 2023.</p>		
<p>PROCEDURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO</p> <p>ARTT. 12-BIS</p>	<p>Nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta una norma in materia di antiriciclaggio.</p> <p>È stato in particolare stabilito che le procedure adottate per la mitigazione dei rischi di:</p> <table border="1" data-bbox="596 1491 1227 1603"> <tr> <td>riciclaggio</td> </tr> <tr> <td>finanziamento del terrorismo</td> </tr> </table> <p>non escludono, in via preventiva e generalizzata, determinate categorie di soggetti dall'offerta di prodotti e servizi esclusivamente in ragione della</p>	riciclaggio	finanziamento del terrorismo
riciclaggio			
finanziamento del terrorismo			

¹³ come definite, rispettivamente, alle lettere m), a) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27.06.2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, dall'art. 1, comma 200 della Legge 160/2019.

¹⁴ di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

¹⁵ all'art. 5 del D.L. 87/ 2018, recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese".

¹⁶ individuate ai sensi della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 06.05.2003.

¹⁷ di cui all'art. 5, comma 4 del D.lgs. 102/2004.

¹⁸ del Fondo di solidarietà nazionale.

¹⁹ con l'introduzione del nuovo comma 3-ter.

²⁰ in deroga all'art. 31, comma 12, della Legge 238/2016, norma secondo cui deva essere indicata nell'etichetta l'annata di produzione delle uve per i vini a denominazione d'origine, ad esclusione dei vini liquorosi, dei vini spumanti non etichettati come millesimati e dei vini frizzanti.

	<p>loro potenziale elevata esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.</p> <p>Viene inoltre disposto dalla legge di conversione del Decreto che le misure adottate dai soggetti obbligati per verificare la clientela ai fini del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo debbano essere basate su informazioni aggiornate, derivanti dal controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo; ◆ la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività. <p>A questo proposito si fa invece presente che i soggetti obbligati alle attività in esame procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale²¹ come segue:</p> <table border="1" data-bbox="414 840 1412 1344"> <tr> <td data-bbox="414 840 478 952">a)</td> <td data-bbox="486 840 1412 952">in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale</td> </tr> <tr> <td data-bbox="414 952 478 1232">b)</td> <td data-bbox="486 952 1412 1232">in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi superiore a 1.000 euro</td> </tr> <tr> <td data-bbox="414 1232 478 1344">c)</td> <td data-bbox="486 1232 1412 1344">con riferimento ai prestatori di servizi di gioco in occasione del compimento di operazioni di gioco</td> </tr> </table>	a)	in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale	b)	in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi superiore a 1.000 euro	c)	con riferimento ai prestatori di servizi di gioco in occasione del compimento di operazioni di gioco
a)	in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale						
b)	in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi superiore a 1.000 euro						
c)	con riferimento ai prestatori di servizi di gioco in occasione del compimento di operazioni di gioco						
<p>MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL SUPERBONUS</p> <p>ARTT. 24 E 25</p>	<p>Parimenti invariata a seguito della conversione in legge è la disposizione che risulta di maggiore interesse per gli operatori e che estende, dal 30.09.2023 al 31.12.2023, il termine finale entro cui le persone fisiche²² possono beneficiare del c.d. Superbonus 110% sulle spese sostenute per interventi agevolati su:</p> <table border="1" data-bbox="598 1534 1228 1668"> <tr> <td data-bbox="598 1534 678 1601">1)</td> <td data-bbox="686 1534 1228 1601">edifici unifamiliari</td> </tr> <tr> <td data-bbox="598 1601 678 1668">2)</td> <td data-bbox="686 1601 1228 1668">unità immobiliari indipendenti e autonome</td> </tr> </table> <p>e che, alla data del 30.09.2022, avevano già raggiunto una percentuale di completamento dei lavori pari almeno al 30%.</p> <p>Inoltre, in tema di esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito²³, viene introdotto un obbligo di comunicazione in capo all'ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato; quanto visto solo se tale credito risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei</p>	1)	edifici unifamiliari	2)	unità immobiliari indipendenti e autonome		
1)	edifici unifamiliari						
2)	unità immobiliari indipendenti e autonome						

²¹ ai sensi dell'art 17, comma 1 dello stesso decreto legislativo.

²² in particolare, quella indicate alla lettera b) dell'art. 119, comma 9 del D.L. 34/2020.

²³ di cui all'art. 121, comma 1, lettere a) e b) dello stesso D.L. 34/2020.

	<p>termini di utilizzo previsti dalla legge.</p> <p>Tale comunicazione dovrà essere effettuata all'Agenzia delle Entrate – con modalità che verranno stabilite con provvedimento del direttore della stessa Agenzia – entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.</p> <p> La disposizione in esame si applica a partire dal 01.12.2023. Tuttavia, come deroga a quanto visto in precedenza, viene previsto che, qualora la conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta entro il 30.11.2023, la comunicazione deve essere effettuata entro il 02.01.2024.</p> <p>Ad ogni modo, la mancata comunicazione entro i sopracitati termini fa sì che venga comminata una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.</p>
<p>IMPOSTA STRAORDINARIA SULL'INCREMENTO DEL MARGINE DI INTERESSE</p> <p>ART. 26</p>	<p>È stata invece revisinata in maniera consistente l'imposta straordinaria istituita per il 2023 a carico delle banche²⁴, anche se operanti tramite stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Il prelievo è stato introdotto in considerazione dell'andamento generale dell'economia e, in particolare, dei tassi di interesse che hanno sensibilmente inciso sul debito contratto dalle imprese e dalle famiglie.</p> <p> È fatto divieto alle banche di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione delle norme in esame sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali²⁵.</p>
<p>ESTINZIONI ANTICIPATE DEI CONTRATTI DI CREDITO AL CONSUMO</p> <p>ART. 27</p>	<p>Da ultimo è rimasto invariato, post conversione in legge del Decreto, quanto già stabilito relativamente alle disposizioni in materia bancaria e creditizia²⁶.</p> <p>Viene in particolare reintrodotta l'originaria formulazione normativa²⁷, ripristinando la regola in base alla quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per i contratti di credito al consumo, ◆ qualora vi sia l'estinzione anticipata del finanziamento, <p>il consumatore ha diritto alla restituzione di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito (comprensivi di interessi e spese²⁸).</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti

²⁴ di cui all'art. 1 del D.lgs. 385/1993.

²⁵ a tal fine l'Autorità garante della concorrenza e del mercato dovrà vigilare sulla puntuale osservanza del divieto, anche mediante accertamenti a campione, riferendo annualmente al Parlamento con apposita relazione.

²⁶ D.L. 73/2021, in particolare del relativo art. 11-octies.

²⁷ del comma 2 dell'art.11-octies, che era stato modificato in sede di conversione del D.L. 69/2023 (c.d. "Decreto salva infrazioni").

²⁸ come peraltro chiarito dalle sentenze della Corte costituzionale e dalla Corte di giustizia.

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: LA REVOCA DELLA RIPARTIZIONE IN 10 ANNI DEL CREDITO DA SUPERBONUS

Con apposito provvedimento²⁹ dell' Agenzia delle Entrate è stato previsto che, dal **05.10.2023**, sia disponibile nell' area riservata del sito dell' Agenzia sulla "**Piattaforma cessione crediti**", un' apposita **funzionalità per richiedere l' annullamento della ripartizione in 10 anni** dell' utilizzo in compensazione, tramite F24, dei **crediti da Superbonus** delle spese **comunicate entro il 31.03.2023** scorso.

Si riepilogano di seguito le principali novità in merito alla possibilità di **revoca della ripartizione in 10 anni del credito da superbonus**.

LA REVOCA DELLA RIPARTIZIONE IN 10 ANNI DEL CREDITO DA SUPERBONUS**PREMESSA**

Il c.d. "Decreto Aiuti-quater"³⁰ aveva introdotto una possibilità finalizzata a "riaprire" il mercato dei crediti dei bonus edili, soprattutto nell' ambito degli istituti di credito.

In particolare, è stato previsto³¹ che il **cessionario/fornitore** utilizza il credito d' imposta nel medesimo termine in cui avrebbe fruito il beneficiario in assenza di cessione – cioè, in 5 o 4 rate annuali, a seconda che si tratti di spesa sostenuta fino al 2021 o nel 2022 – per i **crediti d' imposta superbonus 110%**, derivanti da Comunicazioni inviate telematicamente **entro il 31.10.2022**, era possibile (**facoltà**) scegliere di fruire del **credito d' imposta in 10 rate annuali di pari importo**.

Successivamente la legge di conversione del c.d. "Decreto blocca crediti"³² ha previsto³³ che tale nuova maggiore **ripartizione facoltativa** sia **estesa** anche:

al "**bonus barriere**" (detrazione del 75%)³⁴

al **Sismabonus ordinario**³⁵

sempre a condizione che la **relativa comunicazione di cessione/sconto in fattura sia stata inviata entro il 31.03.2023**.

La disposizione mirava a rimettere in moto il mercato dei crediti, quasi

²⁹ Provvedimento dell' Agenzia delle Entrate n. 332687 del 22.09.2023.

³⁰ D.L. 176/2022.

³¹ Con il comma 4 dell' art. 9 del D.L. 176/2022, in deroga a quanto previsto dal comma 3 dell' art. 121 del D.L. 34/2020.

³² Art. 2 comma 3-quinquies della Legge 38/2023, di conversione del D.L. 11/2023.

³³ Modificando l' art. 9 del D.L. 176/2022.

³⁴ Ex art. 119-ter del D.L. 34/2020.

³⁵ Art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. 63/2013.

	<p>paralizzato dai problemi di capienza fiscale che, negli ultimi tempi, hanno spinto la maggior parte delle banche e degli altri operatori finanziari a bloccare ogni nuova acquisizione³⁶.</p>						
AMBITO DI APPLICAZIONE	<p>Il provvedimento specificava che le disposizioni si applicano ai crediti d'imposta derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura³⁷ comunicate all'Agenzia delle entrate entro il 31.03.2023 in relazione alle detrazioni spettanti per gli interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ di cui al c.d. Superbonus³⁸; ◆ finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche³⁹; ◆ di cui al c.d. Sismabonus⁴⁰. <p>La quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d'imposta non utilizzata in compensazione c.d. "orizzontale"⁴¹, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, può essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo, decorrenti dall'anno successivo a quello di riferimento della rata originaria.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>La scelta per le 10 rate annuali può pertanto riguardare la parte di ciascuna rata annuale del credito d'imposta</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ non ancora utilizzata in compensazione nel mod. F24 oggetto della Comunicazione di opzione presentata entro il 31.3.2023 oppure ◆ acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, fermo restando che la prima opzione deve essere stata comunicata all'Agenzia entro il 31.3.2023 </div> <p>La ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:</p> <table border="1" data-bbox="405 1344 1420 1774" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">ANNUALITA'</th> <th style="text-align: center;">TIPOLOGIA CREDITI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2022 e seguenti</td> <td>derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate fino al 31.10.2022⁴²</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2023 e seguenti</td> <td>derivanti dalle comunicazioni inviate all'Agenzia delle entrate dal 01.11.2022 al 31.03.2023⁴³, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31.03.2023, relative agli interventi di superamento delle barriere architettoniche o Sisma bonus o Sisma bonus acquisti</td> </tr> </tbody> </table>	ANNUALITA'	TIPOLOGIA CREDITI	2022 e seguenti	derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate fino al 31.10.2022 ⁴²	2023 e seguenti	derivanti dalle comunicazioni inviate all'Agenzia delle entrate dal 01.11.2022 al 31.03.2023 ⁴³ , nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31.03.2023, relative agli interventi di superamento delle barriere architettoniche o Sisma bonus o Sisma bonus acquisti
ANNUALITA'	TIPOLOGIA CREDITI						
2022 e seguenti	derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate fino al 31.10.2022 ⁴²						
2023 e seguenti	derivanti dalle comunicazioni inviate all'Agenzia delle entrate dal 01.11.2022 al 31.03.2023 ⁴³ , nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31.03.2023, relative agli interventi di superamento delle barriere architettoniche o Sisma bonus o Sisma bonus acquisti						

³⁶ Le modalità di effettuazione della comunicazione sono state disciplinate dal [provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 18.04.2023](#).

³⁷ Di cui all'art. 121, comma 1, lettere a) e b) del D.L. 34/2020.

³⁸ All'art. 119 del citato D.L. 34/2020.

³⁹ Art. 119-ter citato D.L. 34/2020.

⁴⁰ All'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. 63/2013.

⁴¹ Ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241/1997.

⁴² Relative agli interventi di cui all'art. 119 del D.L. 34/2020.

⁴³ Relative agli interventi di cui all'art. 119 del D.L. 34/2020.

	<p>In ogni caso, la ripartizione in 10 rate annuali decorre dall'anno successivo a quello di riferimento della rata originaria.</p> <p> L'Agenzia specifica, inoltre, che è possibile scegliere la nuova rateazione anche con riferimento a una parte soltanto della rata del credito disponibile, mantenendo inalterata la possibilità di rateizzare in 10 rate la restante parte del credito in un secondo momento (con una successiva Comunicazione).</p>
<p>OBBLIGO DI COMPENSAZIONE</p>	<p>Ciascuna nuova rata annuale risultante dalla ripartizione in 10 anni può essere utilizzata esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in compensazione⁴⁴ ◆ dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento. <p>Sono stati istituiti i relativi nuovi codici tributo⁴⁵.</p> <p>La quota del credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere fruita negli anni successivi o richiesta a rimborso.</p> <p>Le nuove rate dei crediti d'imposta risultanti dalla ripartizione in 10 anni non possono essere cedute ad altri soggetti, oppure ulteriormente ripartite.</p>
<p>LA REVOCA DELLA SCELTA</p>	<p>Ora l'Agenzia delle Entrate, alla luce delle numerose richieste pervenute da fornitori e cessionari che hanno erroneamente effettuato dette comunicazioni, ha emanato un apposito provvedimento⁴⁶, con il quale ha disciplinato la possibilità di revocare tale scelta (superando la disposizione che considerava irrevocabile la scelta effettuata).</p> <p>A tal fine il titolare dei crediti in esame (fornitore che ha riconosciuto lo sconto in fattura o cessionario del credito) deve effettuare una specifico richiesta da effettuare tramite il servizio web sulla "Piattaforma cessione crediti" (a partire dal 05.10.2023).</p> <p>In attesa dell'attivazione di tale nuova funzionalità – che sarà comunicata prossimamente dall'Agenzia – la richiesta va effettuata tramite il nuovo modello "Richiesta di annullamento della ripartizione in 10 rate annuali dei crediti residui", il quale va:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ compilato e sottoscritto, digitalmente o con firma autografa dal titolare del credito (in quest'ultimo caso va allegata copia del documento d'identità); ◆ inviato tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it. <p> In merito l'Agenzia specifica che nell'oggetto della PEC va riportata l'indicazione "Richiesta di annullamento della ripartizione in dieci rate dei crediti residui".</p> <p>Le istruzioni al modello precisano che l'accoglimento della richiesta di</p>

⁴⁴ Ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241/1997.

⁴⁵ Con la [risoluzione n. 19/E del 02.05.2023](#)

⁴⁶ [Provvedimento n. 332687 del 22.09.2023](#).

	<p>annullamento determina:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la riduzione dell'ammontare dei crediti fruibili risultante dalla ripartizione in 10 rate. Si noti che l'intera richiesta viene respinta se non sono disponibili crediti sufficienti per assorbire la riduzione; ◆ il ripristino dell'ammontare della rata del credito originario, a cui sarà attribuito il codice tributo, l'anno di riferimento e la scadenza che aveva prima della ripartizione in 10 rate.
CREDITI TRACCIABILI	<p>Come noto, i crediti si distinguono in crediti "non tracciabili" e crediti "tracciabili".</p> <p>La tracciabilità del credito implica che in qualsiasi momento si possa ricostruirne i movimenti e risalire alla detrazione dalla quale ha avuto origine il credito stesso.</p> <p> Sono soggetti alla tracciabilità e al divieto di cessione parziale i bonus edilizi derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all'Agenzia delle Entrate a partire dal 01.05.2022.</p> <p>Difatti, è stato stabilito⁴⁷ che, dal 01.05.2022, i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni (prima cessione o sconto in fattura) non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate.</p> <p>Per tale finalità, in occasione del primo caricamento sulla Piattaforma delle singole rate annuali in cui è suddivisa la detrazione, a ciascuna di esse è attribuito un "Codice identificativo univoco" composto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dal protocollo (17 caratteri) e dal progressivo (7 caratteri) della comunicazione dell'opzione (prima cessione o sconto) da cui deriva il credito; ◆ da un ulteriore progressivo di 6 caratteri assegnato automaticamente dalla Piattaforma, per distinguere, all'interno di ciascuna comunicazione, le varie rate e i relativi titolari originari della detrazione. <p>Per i crediti tracciabili, la procedura della "<i>Piattaforma cessione crediti</i>" prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per poter accedere alla ripartizione in 10 rate annuali di una rata di "credito tracciabile" ◆ è necessario, preventivamente, comunicare la volontà di utilizzare in compensazione il credito (alternativa alla cessione) tramite la funzione "Scelta utilizzo credito" disponibile nella sezione "Accettazione crediti o sconti" della Piattaforma. <p>Anche per tali crediti è possibile revocare la scelta di utilizzo in compensazione del credito, per l'intero importo di una o più rate.</p> <p>La richiesta va effettuata tramite la "Piattaforma cessione crediti",</p>

⁴⁷ Con l'art. 121, comma 1-quater del D.L. 34/2020.

	direttamente dal fornitore cessionario titolare dei crediti, utilizzando l'apposita funzionalità che sarà disponibile dal 05.10.2023.
--	---

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: IL RAVVEDIMENTO DELLE VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI DEI CORRISPETTIVI

Il c.d. "Decreto Energia"⁴⁸ consente ai soggetti Iva di **regolarizzare l'omessa certificazione dei corrispettivi**⁴⁹ anche se le stesse **violazioni** sono state **già constatate** dall'Amministrazione finanziaria con un **processo verbale**.

Vediamo quindi in seguito quanto previsto dal Decreto.

IL RAVVEDIMENTO DELLE VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI DEI CORRISPETTIVI			
LA REGOLARIZZAZIONE	<p>Il Decreto in esame⁵⁰ prevede la possibilità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ regolarizzare, tramite ravvedimento operoso⁵¹, ◆ le violazioni <ul style="list-style-type: none"> ✓ riguardanti la certificazione dei corrispettivi, ✓ commesse nel periodo 01.01.2022 – 30.06.2023. <p>Le violazioni regolarizzabili sono le seguenti:</p>		
	NORMA	VIOLAZIONE	SANZIONE
	Art. 6, comma 2- bis del D.lgs. 471/1997	<ul style="list-style-type: none"> ◆ mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi; ◆ memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi con dati incompleti o non verificare. 	<p>Per ciascuna operazione, il 90% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso.</p> <p>La sanzione non può essere inferiore ad euro 500.</p>
Art. 3 del D.lgs. 471/1997	<ul style="list-style-type: none"> ◆ mancata emissione di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ ricevute fiscali, ✓ scontrini fiscali, o ✓ documenti di trasporto, ◆ emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali. 	<p>90% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato.</p> <p>Anche in questo caso la sanzione non può essere inferiore ad euro 500</p>	

⁴⁸ D.L. 131/2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29.09.2023.

⁴⁹ Le violazioni relative alla certificazione dei corrispettivi sono previste dall'art.6, commi 2-bis e 3 del D.lgs. 471/1997.

⁵⁰ All'articolo 4.

⁵¹ Ex art. 13 del D.lgs. 472/1997.

La disposizione agevolativa può essere applicata alle irregolarità anche se **già constatate fino al 31.10.2023** a patto che il **ravvedimento sia effettuato entro il prossimo 15.12.2023**.



Restano invece **escluse** le **violazioni** per le quali siano state eventualmente **già irrogate le sanzioni**, da parte dell'Agenzia delle Entrate, alla data di perfezionamento del ravvedimento.

Avvalendosi di tale procedura, trova applicazione **l'abbattimento ordinario** (anche in presenza di un PVC) previsto dal **ravvedimento operoso**, pari dunque:

a 1/8 per le violazioni commesse nel 2023 ⁵²

a 1/7 per quelle commesse nell'anno 2022 ⁵³
--

oltre all'eventuale debenza dell'**imposta** e degli **interessi di mora** (corrispettivi non annotati).

Le violazioni così regolarizzate **non saranno considerate** nel computo ai fini dell'applicazione della **sanzione accessoria** della **sospensione**:

- ◆ **della licenza**, o
- ◆ dell'**autorizzazione** all'**esercizio dell'attività**, così come
- ◆ dell'**esercizio** dell'**attività** medesima,

per un **periodo da tre giorni ad un mese**⁵⁴.

Si ricorda che tale penalità trova applicazione qualora siano state contestate⁵⁵, nel corso di un quinquennio, **4 distinte violazioni** dell'obbligo di emettere la **ricevuta fiscale** o lo **scontrino** fiscale **compiute in giorni diversi** – anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie.

Con riferimento alle **violazioni commesse nel 2022** è comunque **necessario provvedere**:

- ◆ al **ravvedimento** dell'**omesso** o **insufficiente versamento** dell'**Ires/Irpef 2022** presentando una **dichiarazione integrativa** (modello Redditi 2023) da inviare **entro il prossimo 30 novembre**;
- ◆ **sanare** anche l'**omesso** o **insufficiente versamento** dell'**IVA** risultante dalle **liquidazioni periodiche**.

**COMUNICAZIONE
DI ANOMALIA
DA PARTE
DELL'AGENZIA
DELLE ENTRATE**

Nell'ottica di promuovere tale regolarizzazione l'Agenzia delle Entrate, con il [Provvedimento n. 352652 del 03.10.2023](#), ha previsto la **predisposizione di una comunicazione di anomalie** tra pagamenti elettronici e fatture elettroniche / corrispettivi telematici, dove si mettono in **evidenza** le **differenze** tra:

⁵² Ex art. 13, comma 1, lettera b del D.lgs. 472/1997.

⁵³ Ex art. 13, comma 1, lettera b-bis) del D.lgs. 472/1997.

⁵⁴ Prevista dall'art. 12, comma 2 del D.lgs. 471/1997.

⁵⁵ Ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 472/1997.

	<p>a) l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico, comunicate telematicamente all'Agenzia delle Entrate dagli istituti di credito</p> <p>b) l'importo complessivo delle fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate</p> <p> In particolare, l'Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione al domicilio digitale del contribuente qualora, a seguito dei citati controlli, risulti che l'ammontare dei pagamenti elettronici mensili (incassi tramite POS) è superiore all'ammontare complessivo delle transazioni economiche certificate dalle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici trasmessi nello stesso periodo.</p>
<p>ELEMENTI E INFORMAZIONI MESSE A DISPOSIZIONE DEL CONTRIBUENTE</p>	<p>Le informazioni che mette a disposizione l'Agenzia delle Entrate derivano dal confronto tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'importo complessivo delle transazioni giornaliere, effettuate con strumenti di pagamento elettronico, comunicate telematicamente all'Agenzia delle Entrate⁵⁶; ◆ i dati fiscali delle fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate: <ul style="list-style-type: none"> ✓ tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato⁵⁷, e ✓ verso le Pubbliche amministrazioni⁵⁸; ◆ i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate⁵⁹.
<p>MODALITÀ CON CUI L'AGENZIA DELLE ENTRATE METTE A DISPOSIZIONE DEL CONTRIBUENTE GLI ELEMENTI E LE INFORMAZIONI</p>	<p>La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, contenente le informazioni sopraindicate, viene trasmessa al domicilio digitale dei singoli contribuenti e consultabile da parte del contribuente, all'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate denominata "Cassetto fiscale" e nell'interfaccia web "Fatture e corrispettivi", nella sezione "Consultazione", area "Fatture elettroniche e altri dati Iva", in cui sono resi disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'elenco dei mesi dell'anno in cui si è verificata la presunta anomalia, riferita allo scostamento tra l'ammontare dei pagamenti elettronici e l'importo di imponibile e IVA desunti dai dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici; ◆ l'ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici, al netto di eventuali storni; ◆ la differenza, calcolata su base mensile, tra l'importo dei pagamenti

⁵⁶ In attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 22, comma 5, ultimo periodo del D.L. 124/2019 convertito, con modificazioni, dalla Legge 157/2019 e modificato dall'art. 18 del D.L. 36/2022, convertito, con modificazioni dalla Legge 79/2022.

⁵⁷ Ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. 127/2015.

⁵⁸ Ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 214 della Legge 244/2007.

⁵⁹ Ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 127/2015.

	<p>elettronici e la somma degli importi relativi a imponibile e IVA desunti dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi telematici trasmessi;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il codice ABI o il codice fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione dei pagamenti elettronici; ◆ i dati identificativi dei POS a cui i pagamenti elettronici sono riferiti. 		
<p>RISPOSTA DEL CONTRIBUENTE</p>	<p>Come di consueto, il contribuente (anche tramite intermediario abilitato) può:</p> <table border="1" data-bbox="427 524 1434 763"> <tr> <td data-bbox="427 524 1434 667"> <p>chiedere informazioni o segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti (ad esempio l'effettivo invio del modello, la corretta mancata compilazione del quadro VE eccetera)</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 667 1434 763"> <p>procedere spontaneamente all'adempimento, avvalendosi del ravvedimento operoso.</p> </td> </tr> </table>	<p>chiedere informazioni o segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti (ad esempio l'effettivo invio del modello, la corretta mancata compilazione del quadro VE eccetera)</p>	<p>procedere spontaneamente all'adempimento, avvalendosi del ravvedimento operoso.</p>
<p>chiedere informazioni o segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti (ad esempio l'effettivo invio del modello, la corretta mancata compilazione del quadro VE eccetera)</p>			
<p>procedere spontaneamente all'adempimento, avvalendosi del ravvedimento operoso.</p>			

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti

BONUS COLONNINE DI RICARICA DOMESTICHE DOMANDE A PARTIRE DAL 19 OTTOBRE

INTRODUZIONE

Definiti con due decreti direttoriali di ottobre⁶⁰, i **termini di apertura e controllo** della procedura per richiedere il **Bonus Colonnine domestiche** sulle **spese sostenute nel 2022** per l'**acquisto e l'installazione di infrastrutture** di potenza standard per la **ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica**, effettuati da **utenti domestici** (persone fisiche e condomini)⁶¹.

Il **contributo è concesso** dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy⁶² nella misura dell'**80% del costo sostenuto nel 2022 per l'acquisto e l'installazione dell'infrastruttura**, ed è gestito da **Invitalia**.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio i requisiti e le modalità per accedere all'agevolazione in esame.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Che cosa è il bonus colonnine domestiche e chi sono i beneficiari?**
2. **Quali sono le spese ammissibili?**
3. **Qual è l'ammontare del contributo** concedibile?
4. **Quali sono le caratteristiche** che devono avere **le infrastrutture di ricarica?**
5. **Quali sono le modalità di presentazione delle domande?**
6. **Come viene erogato il contributo e quali sono le modalità di monitoraggio-ispezione e controllo?**

⁶⁰ [Decreto MIMIT del 02.10.2023 – Apertura](#) e [Decreto MIMIT del 02.10.2023 - Controlli](#).

⁶¹ in attuazione di quanto previsto dal DPCM del 4 agosto 2022.

⁶² secondo le modalità previste dal [Decreto del Direttore Generale del 14 marzo 2023](#).

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. CHE COSA È IL BONUS COLONNINE DOMESTICHE E CHI SONO I BENEFICIARI?

R.1 Il Bonus Colonnine domestiche sostiene l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture standard per la ricarica di veicoli elettrici effettuati da persone fisiche e condomini⁶³.


Il **contributo è concesso** dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI, **secondo** le **modalità** previste dal [Decreto del Direttore Generale del 14 marzo 2023](#).

La **dotazione finanziaria** prevista è di:

- ◆ **40 milioni di euro** per gli **acquisti** e la messa in posa delle infrastrutture di ricarica elettrica effettuati **a partire dal 4 ottobre 2022 e fino al 31 dicembre 2022**
- ◆ **40 milioni di euro** per gli **acquisti** e la messa in posa delle infrastrutture di ricarica elettrica effettuati **a partire dal 1° gennaio 2023**.



I **termini di apertura** e chiusura del bando per le **installazioni effettuate nel 2023** verranno comunicati **successivamente con apposito avviso del Ministero delle Imprese e del Made in Italy**.



Possono **beneficiare** dell'agevolazione i seguenti **soggetti**:

BENEFICIARI
Persone fisiche residenti in Italia
Condomini (rappresentati dall'amministratore <i>pro tempore</i> o condomino delegato, per le parti di uso comune ⁶⁴)

⁶³ In attuazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2022 (articolo 1, comma 1, lett. a) e dall'art. 12, comma 3 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni con legge 24 febbraio 2023, n. 14).

⁶⁴ Ai sensi degli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile.

D.2. QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI?

R.2. Sono **ammissibili** al contributo le **spese sostenute** dai soggetti beneficiari per **l'acquisto** dell'infrastruttura di ricarica e la **relativa posa** in opera, da effettuarsi a regola d'arte:

- ◆ a partire dal 4 ottobre 2022 e fino al 31 dicembre 2022, relativamente all'annualità 2022,
- ◆ a partire dal 1° gennaio 2023 relativamente all'annualità 2023.

Le spese ammissibili sono:

- a) **l'acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica**, comprese - se necessario - le spese per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio;
- b) **spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi**;
- c) **costi per la connessione alla rete elettrica**, tramite attivazione di un **nuovo POD** (point of delivery).



I **pagamenti** delle spese effettuate devono avvenire tutte con **modalità di pagamento tracciabile**.

Non sono, in ogni caso, **ammissibili** al contributo, a titolo esemplificativo:

- ◆ le spese per **imposte, tasse e oneri** di qualsiasi genere;
- ◆ le spese per **consulenze** ad eccezione di quelle previste alla lettera b) di cui sopra;
- ◆ le spese relative a **terreni e immobili**;
- ◆ le spese relative **all'acquisto di servizi diversi da quelli previsti** dalle precedenti lettere (relative alle spese ammesse) anche se funzionali all'installazione;
- ◆ le spese per **costi relativi ad autorizzazioni edilizie, alla costruzione e all'esercizio**.

D.3. QUAL È L'AMMONTARE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE?

R.3 Il Ministero può concedere ai soggetti beneficiari un contributo per le spese ammissibili secondo i limiti di seguito individuati:

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO	
SOGGETTO BENEFICIARIO	IMPORTO
Persone fisiche residenti in Italia)	80% del prezzo di acquisto e posa, nel limite massimo di 1.500,00 euro
Condomini (rappresentati dall'amministratore <i>pro tempore</i> o condomino delegato, per le parti di uso comune)	80% del prezzo di acquisto e posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali nel limite massimo di 8.000,00 euro

D.4. QUALI SONO LE CARATTERISTICHE CHE DEVONO AVERE LE INFRASTRUTTURE DI RICARICA?

R.4. Ai fini dell'ammissibilità al contributo, **le infrastrutture di ricarica** devono essere:

- ◆ **nuove** di fabbrica;
- ◆ di **potenza standard**;
- ◆ **collocate nel territorio italiano** e in aree nella **piena disponibilità dei soggetti beneficiari**;

- ◆ **realizzate** secondo la **regola d'arte** ed essere dotate di **dichiarazione di conformità**⁶⁵.



Per le persone fisiche, oltre ai requisiti di cui sopra, le infrastrutture devono essere ad **esclusivo uso privato e non accessibili al pubblico**.



In caso di posa in **opera sulle parti comuni** degli edifici condominiali, le infrastrutture devono essere **destinate all'utilizzo collettivo da parte dei condòmini e non accessibili al pubblico**.

D.5. QUALI SONO LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LE SPESE SOSTENUTE NEL 2022?

R.5. Come già precisato sopra, per le **installazioni effettuate tra il 4 ottobre e il 31 dicembre 2022**, le domande potranno essere **presentate dalle ore 12:00 del 19 ottobre 2023 e fino alle ore 12:00 del 2 novembre 2023**.



Le domande di concessione ed erogazione devono essere **compilate esclusivamente in forma elettronica**, utilizzando la piattaforma informatica sul sito di **Invitalia**.

MODULO DI DOMANDA

(il fac-simile non va utilizzato per la presentazione della domanda)

Ai fini della presentazione della domanda di concessione ed erogazione del contributo, i soggetti richiedenti devono possedere un **indirizzo PEC** (posta elettronica certificata).



Le domande presentate sono ammesse all'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione.

A pena di inammissibilità, i soggetti richiedenti devono **inserire tutte le informazioni richieste dalla piattaforma informatica**, nonché allegare il **modulo di domanda** e la **documentazione richiesta** debitamente ed integralmente compilati in ogni parte.

FASI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
accesso tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d'identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) all'apposita procedura on line
inserimento delle informazioni richieste per la compilazione della domanda
generazione del modulo di domanda sotto forma di "pdf" immutabile contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente

⁶⁵ Ai sensi del decreto ministeriale n. 37/2008.

caricamento del modulo di domanda e degli allegati richiesti e conseguente rilascio del "codice di predisposizione domanda" necessario per l'invio della stessa

rilascio dell'attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato "pdf" immutabile, da parte della piattaforma informatica, con indicazione della data e dell'orario di invio telematico della stessa domanda

Le domande di concessione ed erogazione si intendono **correttamente trasmesse** esclusivamente a seguito del **rilascio da parte della piattaforma informatica dell'attestazione di avvenuta presentazione** della domanda (ultimo punto della tabella di cui sopra).



Ciascun soggetto può presentare, nell'ambito del presente intervento, **una sola domanda** di accesso all'agevolazione.

A pena di inammissibilità, seguendo la procedura guidata del sistema informatico, devono essere **inseriti tutti i dati richiesti** e **allegare la seguente documentazione**:

DOCUMENTI DA ALLEGARE
Per gli utenti privati : <ul style="list-style-type: none"> ◆ codice fiscale e documento d'identità del richiedente.
Per i condomini : <ul style="list-style-type: none"> ◆ codice fiscale del condominio e documento d'identità dell'amministratore pro tempore con dichiarazione di quest'ultimo di essere in possesso dei requisiti di legge o del condomino delegato per i condomini fino a 8 partecipanti, in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali.
Per i condomini : <ul style="list-style-type: none"> ◆ delibera assembleare di autorizzazione dei lavori sulle parti comuni con la dichiarazione da parte dell'amministratore che tale delibera non è stata impugnata⁶⁶.
copia delle fatture elettroniche relative all'acquisto e all'installazione dell'infrastruttura di ricarica;
estratti del conto corrente dal quale risultino i pagamenti connessi alle fatture elettroniche relative all'acquisto e all'installazione dell'infrastruttura di ricarica;
i pagamenti dei titoli di spesa oggetto di richiesta di erogazione devono essere effettuati attraverso un conto corrente intestato al soggetto beneficiario ed esclusivamente per mezzo di bonifici bancari oppure mediante SEPA Credit Transfer , oppure mediante carta di credito o di debito intestata al beneficiario del contributo;
relazione finale relativa all'investimento realizzato e alle relative spese sostenute;
idonea certificazione di conformità rilasciata da un installatore, che attesti l'avvenuta installazione dell'infrastruttura;
i dati del conto corrente sul quale richiedere l'accreditamento del contributo;

Per ogni domanda presentata, **il sistema informatico verifica**:

⁶⁶ Nel termine di cui all'articolo 1137 codice civile.

- ◆ che il **soggetto beneficiario non abbia già presentato domande** del contributo;
- ◆ la **disponibilità delle risorse finanziarie** alla data di presentazione della domanda.

**PER MAGGIORI INFORMAZIONI SI RINVIA
ALL'APPOSITA SEZIONE DELLE [FAQ](#)**

D.6. COME VIENE EROGATO IL CONTRIBUTO E QUALI SONO LE MODALITÀ DI MONITORAGGIO-ISPEZIONE E CONTROLLO?

R.6. Entro 90 giorni dalla data di chiusura dello sportello il Ministero emana il **decreto di concessione ed erogazione dei contributi**, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione delle domande. Il contributo concesso a ciascun soggetto beneficiario è **erogato in un'unica soluzione**.

I controlli sono effettuati a campione, nel **limite massimo del 10% delle erogazioni effettuate**.

Per ogni domanda soggetta a verifica, Invitalia trasmette, la **comunicazione di avvio del procedimento** mediante posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo indicato in sede di presentazione della domanda di accesso al contributo.

Con la comunicazione, laddove i **dati e la documentazione trasmessi in sede di presentazione della domanda** di concessione ed erogazione del contributo **risultino carenti o incoerenti**, vengono **richiesti** altresì, i necessari **chiarimenti e/o integrazioni documentali**.

In questo caso, **entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione**, pena la revoca del contributo, il **soggetto beneficiario trasmette**, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo CRE3@postacert.invitalia.it, in formato PDF, **la documentazione richiesta**.

Per ogni domanda soggetta a verifica, Invitalia procede alla verifica documentale volta ad accertare la sussistenza e la permanenza dei presupposti e dei requisiti per il riconoscimento del contributo. **Entro 90 giorni** dalla trasmissione della comunicazione, **l'esito positivo** del controllo è comunicato tramite posta elettronica certificata (PEC) al beneficiario soggetto a verifica. Le eventuali integrazioni istruttorie comportano l'interruzione del suddetto termine, che ricomincia a decorrere dalla ricezione della documentazione richiesta.

L'accertamento documentale produce esito negativo quando:

- ◆ la documentazione fornita risulta carente, anche a seguito di integrazione;
- ◆ viene accertato che il soggetto beneficiario in qualunque fase del procedimento abbia:
 - ✓ reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- ◆ risultano insoddisfatti i requisiti e le condizioni disciplinate dal decreto di riferimento;
- ◆ vi è indisponibilità a fornire la documentazione richiesta.

L'accertamento documentale a esito negativo comporta la **revoca del contributo erogato ed il conseguente recupero** dell'indebito.

PRASSI DELLA SETTIMANA

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate** in **questa settimana, dalla n. 445 alla n. 446** del 09.10.2023, consultabili direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link:

✓ [Risposte alle istanze di interpello di OTTOBRE](#)

LO SCADENZARIO DAL 06.10.2023 AL 20.10.2023

Lunedì 16 ottobre 2023

I soggetti IVA devono procedere **all'emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel **mese solare precedente**. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

Lunedì 16 ottobre 2023

Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il **regime fiscale agevolato**

di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere **all'annotazione**, anche con unica registrazione, **dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di **attività commerciali**, con **riferimento al mese precedente**, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

Lunedì 16 ottobre 2023

I contribuenti Iva mensili devono versare l'imposta dovuta **per il mese di settembre** (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì 16 ottobre 2023

I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva** relativa al **mese precedente**, utilizzando il modello F24 con modalità

telematiche.

Lunedì 16 ottobre 2023

Gli **enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato** tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono **versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente.**

Lunedì 16 ottobre 2023

I soggetti che **esercitano attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al **versamento dell'imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente.** Il versamento va effettuato tramite **modello F24** con modalità telematiche.

Lunedì 16 ottobre 2023

Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati **che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie**, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, **nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica** di atti riferiti alle medesime operazioni **devono versare la "Tobin Tax"** relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati **nel mese precedente**, tramite modello F24 con modalità telematiche. **L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.**

Lunedì 16 ottobre 2023

I **sostituti d'imposta** devono **versare le ritenute operate** nel mese di **settembre 2023** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.

Lunedì 16 ottobre 2023

I **sostituti d'imposta** devono provvedere al **versamento dell'imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai

dipendenti, nel mese di **settembre 2023**, in relazione a **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì **16 ottobre 2023**

Le **imprese di assicurazione** devono effettuare il versamento delle **ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì **16 ottobre 2023**

I **soggetti incaricati** al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le **ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R.** effettuate nel **mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì **16 ottobre 2023**

I soggetti residenti che **esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici** mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare **la ritenuta del 21%** operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di **settembre 2023** relativi a **contratti di locazione breve**, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.

Lunedì **16 ottobre 2023**

I **Condomini**, in qualità di sostituti d'imposta **che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente** per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, **devono versarle** con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Lunedì **16 ottobre 2023**

I **contribuenti Titolari di partita Iva** nonché le società di persone ed enti equiparati, tenuti ad effettuare i **versamenti delle imposte** risultanti dalle **dichiarazioni dei redditi annuali** delle **persone fisiche**, delle **società di persone** e degli enti ad esse equiparati e dell'**Irap** (Modelli 730/2023, REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023), che **hanno scelto il**

pagamento rateale e hanno effettuato il **primo versamento entro il 30 giugno 2023**, devono **versare la 5° rata** con applicazione degli interessi nella misura dello **1,17%**:

- ◆ delle **imposte** risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di **saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023**,
- ◆ del **saldo IVA relativo al 2022** risultante dalla dichiarazione IVA annuale 2023, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2023 - 30/06/2023.

Per coloro invece, che **hanno scelto di avvalersi della facoltà** prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, ovvero di effettuare il **primo versamento entro il 31 luglio** (il 30 luglio cade di domenica), **si tratta del versamento della 4° rata**, calcolata maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello **0,84%**.

Per i **soggetti ISA Titolari di partita Iva**, che hanno usufruito della **proroga al 20 luglio**, ufficializzata dalla conversione in legge del [D.L. 51/2023 \(c.d. "Decreto Omnibus"\)](#) e scelto il pagamento rateale, si tratta:

- ◆ della **4° rata** con applicazione degli interessi nella misura dello **0,95%**, per coloro hanno effettuato il **primo versamento entro il 20 luglio 2023**,
- ◆ della **4° rata** calcolata maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello **0,84%**, per coloro hanno scelto di effettuare il **primo versamento entro il 31 luglio 2023**.

Lunedì 16 ottobre 2023

I **soggetti IRES**, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2023 e modello ENC 2023), con **periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il **pagamento rateale** ed hanno effettuato il **primo versamento entro il 30 giugno 2023**, devono effettuare il **versamento della 5°**

rata, con applicazione degli **interessi nella misura dello 1,17%**:

- ◆ delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di **saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023**,
- ◆ **del saldo IVA relativo al 2022** risultante dalla dichiarazione IVA annuale 2022, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2023- 30/06/2023.

Per coloro invece, che **hanno scelto di avvalersi della facoltà** prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, ovvero di effettuare il **primo versamento entro il 31 luglio** (il 30 luglio cade di domenica), si tratta del versamento della **4° rata**, calcolata maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello **0,84%**.

Per i **soggetti ISA Titolari di partita Iva**, che hanno usufruito della **proroga al 20 luglio**, ufficializzata dalla conversione in legge del D.L. 51/2023 (c.d. "Decreto Omnibus") e scelto il pagamento rateale, si tratta:

- ◆ della **4° rata** con applicazione degli **interessi nella misura dello 0,95%**, per coloro hanno effettuato il **primo versamento entro il 20 luglio 2023**,
- ◆ della **4° rata** calcolata **maggiorando** preventivamente l'intero importo da rateizzare **dello 0,40%** a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli **interessi nella misura dello 0,84%**, per coloro hanno scelto di effettuare il **primo versamento entro il 31 luglio 2023**.

Lunedì **16 ottobre 2023**

I Contribuenti IVA che hanno scelto il **pagamento rateale del saldo IVA 2022** relativo al periodo d'imposta 2022 risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il **versamento della prima rata il 16.03.2023**, devono versare la **8° rata maggiorata dell'interesse pari allo 0,33% mensile** (per la presente **rata 2,31%**), tramite modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **20 ottobre 2023**

Le **imprese elettriche** devono inviare la **Comunicazione all'Agenzia delle Entrate** dei dati di

dettaglio relativi al **canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato** nel **mese precedente** (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati.

Mercoledì **25 ottobre 2023**

Presentazione ad un Centro di Assistenza Fiscale (c.d. C.A.F.) o ad un professionista abilitato, anche in caso di assistenza prestata dal sostituto d'imposta, della dichiarazione integrativa (**modello 730 integrativo**) qualora dall'elaborazione della precedente dichiarazione siano **riscontrati errori che non incidono sulla determinazione dell'imposta** ovvero la cui correzione determina a favore del contribuente **un rimborso o un minor debito**.

Mercoledì **25 ottobre 2023**

Presentazione in via telematica degli **elenchi riepilogativi**:

- ◆ delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);
- ◆ delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater),

relativi alle operazioni effettuate nel **mese di settembre 2023**, per i soggetti Iva con **obbligo mensile**.

DISCLAIMER

Lo studio Sistemassociati desidera precisare che il presente documento informativo deve essere considerato esclusivamente quale guida generale agli argomenti trattati. Le indicazioni in esso contenute sono state inserite sulla base delle informazioni disponibili al momento della sua elaborazione e potrebbero essere soggette ad eventuali integrazioni e/o aggiornamenti. Tali informazioni non possono in nessun caso essere considerate un parere professionale dello Studio sugli argomenti trattati. Lo studio Sistemassociati non assume alcuna responsabilità in merito alle azioni ed ai comportamenti eventualmente intrapresi dai clienti sulla base delle informazioni contenute nel presente documento.

Restando a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse rendersi necessario, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.



seguici su LinkedIn



sistemassociati.it/blog



sistemassociati.it